DELIBERAZIONE N. 17

CONSIGLIO N. 2 DI DATA 26/02/2025

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: NUOVA CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE E AREA SCIENCE PARK. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Massimiliano Ciarrocchi	X	
3.			
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Stefania Pascolo	X	
2.	Giuliano Bidoli	X	
3.	Stefano Gropaiz		X
	CORTE DEI CONTI		
1.	Massimo Galiero	X	
	IL DIRETTORE GENERALE		
1.	Anna Sirica	X	

SEGRETARIO: Roberta Cecovini

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 5 novembre 2020, n. 84 avente a oggetto "Convenzione Quadro di collaborazione strategica a lungo termine tra Università degli Studi di Udine e Area Science Park. Approvazione";

DATO ATTO che:

- in data 25 agosto 2021 l'Università e Area Science Park stipulavano una Convenzione Quadro di durata triennale, con cui intendevano sancire il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse con l'obiettivo di dare attuazione a iniziative sinergiche nell'ambito di un rapporto di collaborazione strategica a lungo termine;
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione Quadro le Parti convenivano di impegnarsi reciprocamente a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, opportunità e iniziative di collaborazione nel campo dell'innovazione tecnologica e sociale, del trasferimento tecnologico e di *know how*, nonché di valutazione di impatto delle soluzioni innovative e applicate, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna;
- coerentemente con le pattuizioni contenute nella suddetta Convenzione Quadro e al fine di attuare l'obiettivo generale a essa sotteso, le parti stipulavano un accordo di collaborazione didattica, un accordo per l'ottimizzazione delle attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico all'interno delle attività afferenti all'accordo di programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia, sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 8 agosto 2016 e rinnovato nel 2021, nonché le convenzioni con l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC e l'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche per la realizzazione delle iniziative progettuali denominate "Valutazione automatica delle immagini diagnostiche tramite l'intelligenza artificiale sfruttando la capacità degli algoritmi di elaborare, identificare e classificare eventuali anomalie o lesioni a supporto degli operatori in ambito diagnostico" e "Supporto alla diagnosi di malattie rare tramite l'intelligenza artificiale abbreviando il percorso verso la diagnosi di malattie rare attraverso l'applicazione di tecnologie digitali avanzate che consentano il sospetto / identificazione di malattie rare";

ATTESO che, come rappresentato nel Piano Triennale di Attività 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 18 dicembre 2024, n. 86, Area Science Park ha ridefinito obiettivi e attività afferenti alle proprie aree strategiche con particolare riferimento alla ricerca per l'innovazione tecnologica, alla valorizzazione della ricerca e al supporto al sistema imprenditoriale;

CONSIDERATO che:

- in tale mutato contesto, è interesse di Area Science Park proseguire il rapporto di collaborazione con l'Università aggiornando, tuttavia, i contenuti dell'art. 2 (Obiettivi e progetti) della Convenzione Quadro summenzionata;
- è, altresì, interesse delle Parti valorizzare l'appartenenza di entrambe al SiS FVG, che, in base all'Accordo sopracitato ha i seguenti obiettivi: 1) realizzazione di una rete scientifica di eccellenza nella regione Friuli Venezia Giulia tra università, enti pubblici di ricerca ed enti di ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni; 2) razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione; 3) promozione e servizi per l'internazionalizzazione dei centri presenti nel Friuli Venezia Giulia; 4) divulgazione tecnico-scientifica e diffusione dell'innovazione;

RITENUTO di confermare la sussistenza dell'intesa sancita con la sottoscrizione della Convenzione Quadro del 25 agosto 2021 e degli accordi di collaborazione conclusi in attuazione di essa, attraverso la stipulazione di un nuovo atto convenzionale finalizzato a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, opportunità e iniziative di collaborazione nel campo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

PRESA VISIONE del testo della Convenzione Quadro tra Università degli Studi di Udine e Area Science Park, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di attività in ambiti di comune interesse quali, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- Scienze della vita e biotecnologie;
- Scienze dei materiali, con particolare riferimento alla microscopia elettronica;
- *Data Engineering*, con particolare riferimento a:
 - infrastrutture per calcolo ad alte prestazioni e algoritmi paralleli in simulazione e algoritmi di intelligenza artificiale;
 - gestione avanzata dei dati scientifici e servizi avanzati di analisi dati;
- Tecnologie per la transizione energetica, con particolare riferimento a:
 - economia "green and blue"
 - energie rinnovabili
 - filiere energetiche, compresi idrogeno verde e sviluppo della North Adriatic Hydrogen Valley
 - efficientamento energetico;
- Tecnologie per la transizione digitale;
- Elementi a sostegno di innovazione e imprese:
 - strumenti e servizi di *business* e *innovation intelligence*
 - aspetti giuridici e sociali dell'innovazione tecnologica, modelli di regolazione e semplificazione amministrativa;

VISTO l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione "l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali";

RITENUTO di adottare il testo della suddetta nuova Convenzione Quadro, dando atto che sarà sottoscritta dalla Presidente prof.ssa Caterina Petrillo, alla quale è data facoltà di apportare modifiche o integrazioni al testo stesso, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

RITENUTO, altresì, di designare quale referente per l'attuazione e per la gestione della nuova Convenzione Quadro, ai sensi dell'art. 5 della medesima, il Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione, dott. Salvatore La Rosa;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa e che quanto deliberato attiene alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

- di adottare il testo della nuova Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Udine, dando atto che sarà sottoscritta dalla Presidente prof.ssa Caterina Petrillo, alla quale è data facoltà di apportare modifiche o integrazioni al testo stesso, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- di designare quale referente per l'attuazione e per la gestione della nuova Convenzione Quadro il Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione, dott. Salvatore La Rosa.

IL SEGRETARIO

Roberta Cecovini

Roberta Cecovini
Firmato digitalmente da Roberta Cecovini
Data: 2025.02.27 11:53:41 +01'00'

LA PRESIDENTE

Caterina Petrillo

CATERINA PETRILLO
27.02.2025 22:51:31
GMT+02:00

Convenzione Quadro

tra

Università degli Studi di Udine, in prosieguo denominata "**Università**", con sede legale in via Palladio 8, 33100 Udine, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Pinton, nato a Padova, il 14 febbraio 1956, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con XXXXX del XXXXX, n. XXXXX

e

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, in prosieguo denominata "**Area Science Park**", con sede legale in Località Padriciano 99, 34149 Trieste, in persona della Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Caterina Petrillo, nata a Venticano (AV), il 6 agosto 1960, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2025, n. 17

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o disgiuntamente come "la Parte"

premesso che

- in data 25 agosto 2021 l'Università e Area Science Park stipulavano una Convenzione Quadro di durata triennale, con cui intendevano sancire il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse con l'obiettivo di dare attuazione a iniziative sinergiche

nell'ambito di un rapporto di collaborazione strategica a lungo termine;

- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione Quadro le Parti convenivano di impegnarsi reciprocamente a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, opportunità e iniziative di collaborazione nel campo dell'innovazione tecnologica e sociale, del trasferimento tecnologico e di *know how*, nonché di valutazione di impatto delle soluzioni innovative e applicate, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna;
- coerentemente con le pattuizioni contenute nella suddetta Convenzione Quadro (art. 2, comma 2- Obiettivi e progetti - e art. 3, comma 1 - Modalità della collaborazione) e al fine di attuare l'obiettivo generale a essa sotteso, le Parti individuavano progetti e iniziative negli ambiti di comune interesse di cui al citato art. 2 e conseguentemente stipulavano un accordo di collaborazione didattica, un accordo per l'ottimizzazione delle attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico all'interno delle attività afferenti all'accordo di programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (in prosieguo denominato "SiS FVG" o "Sistema"), sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 8 agosto 2016 e rinnovato nel 2021, nonché le convenzioni con l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC e l'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche per la realizzazione delle iniziative progettuali

denominate “Valutazione automatica delle immagini diagnostiche tramite l’intelligenza artificiale sfruttando la capacità degli algoritmi di elaborare, identificare e classificare eventuali anomalie o lesioni a supporto degli operatori in ambito diagnostico” e “Supporto alla diagnosi di malattie rare tramite l'intelligenza artificiale abbreviando il percorso verso la diagnosi di malattie rare attraverso l’applicazione di tecnologie digitali avanzate che consentano il sospetto / identificazione di malattie rare”;

- come rappresentato nel PianoTriennale di Attività 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 18 dicembre 2024, n. 86, Area Science Park ha ridefinito obiettivi e attività afferenti alle proprie aree strategiche con particolare riferimento alla ricerca per l’innovazione tecnologica, alla valorizzazione della ricerca e al supporto al sistema imprenditoriale;
- in tale mutato contesto è interesse di Area Science Park proseguire il rapporto di collaborazione con l’Università aggiornando, tuttavia, i contenuti dell’art. 2 (Obiettivi e progetti) della Convenzione Quadro summenzionata;
- è, altresì, interesse delle Parti valorizzare l’appartenenza di entrambe al SiS FVG, che, in base all’Accordo sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 8 agosto 2016 (di seguito per brevità denominato “Accordo SiS FVG”), ha i seguenti obiettivi: 1) realizzazione di una rete scientifica di eccellenza nella regione Friuli Venezia Giulia tra università, enti pubblici di ricerca ed enti di ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e

competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni; 2) razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione; 3) promozione e servizi per l'internazionalizzazione dei centri presenti nel Friuli Venezia Giulia; 4) divulgazione tecnico-scientifica e diffusione dell'innovazione;

- con la presente Convenzione Quadro le Parti intendono, pertanto, rinnovare i precedenti accordi di collaborazione aggiornandone, come segue, i contenuti sostanziali;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Articolo 2 - Oggetto

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, opportunità e iniziative di collaborazione nel campo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

Articolo 3 – Obiettivi e progetti

1. L'obiettivo generale perseguito attraverso la stipulazione della presente Convenzione Quadro è lo svolgimento di attività in ambiti di comune interesse, quali in via esemplificativa ma non esaustiva:
 - Scienze della vita e biotecnologie;

- Scienze dei materiali, con particolare riferimento alla microscopia elettronica;
- *Data Engineering*, con particolare riferimento a:
 - infrastrutture per calcolo ad alte prestazioni e algoritmi paralleli in simulazione e algoritmi di intelligenza artificiale;
 - gestione avanzata dei dati scientifici e servizi avanzati di analisi dati;
- Tecnologie per la transizione energetica, con particolare riferimento a:
 - economia "green and blue"
 - energie rinnovabili
 - filiere energetiche, compresi idrogeno verde e sviluppo della North Adriatic Hydrogen Valley
 - efficientamento energetico;
- Tecnologie per la transizione digitale;
- Elementi a sostegno di innovazione e imprese:
 - strumenti e servizi di *business* e *innovation intelligence*
 - aspetti giuridici e sociali dell'innovazione tecnologica, modelli di regolazione e semplificazione amministrativa.

2. Per la realizzazione della collaborazione, le Parti individueranno di comune accordo gli strumenti più idonei, quali in via esemplificativa:

- svolgimento di attività di ricerca;
- realizzazione di pubblicazioni scientifiche;
- deposito di domande di brevetto in contitolarità;
- partecipazione congiunta a programmi di finanziamento regionali, nazionali e internazionali, anche in collaborazione con altri soggetti

pubblici e privati;

- svolgimento di attività formative e didattiche;
- partecipazione alle attività promosse nell'ambito del SiS FVG con particolare riferimento alle attività di sistema previste dalla programmazione di volta in volta vigente;
- attivazione di borse di ricerca e di dottorato anche in partenariato;
- associazione di personale dell'altra Parte alle attività di ricerca in base alla rispettiva normativa interna.

Art. 4 – Modalità della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a collaborare compatibilmente con le proprie risorse, avvalendosi del proprio personale e impiegando la propria strumentazione e le proprie competenze, e, qualora reputino necessario reperire particolari professionalità funzionali ad attività specifiche, anche di soggetti esterni.
2. La collaborazione tra le Parti verrà attuata mediante iniziative e progetti che saranno di volta in volta regolati da specifici atti e/o convenzioni e/o accordi di natura attuativa, che costituiranno parte integrante della presente Convenzione Quadro.
3. Gli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui al comma 2 del presente articolo saranno posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata e dovranno contenere:
 a) la descrizione dettagliata delle attività oggetto dell'iniziativa congiunta o del progetto collaborativo;
 b) la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra le Parti;

c) l'indicazione del responsabile dell'iniziativa o del progetto individuato per ciascuna delle due Parti, che assumerà le funzioni di supervisore e di unico referente di una Parte nei confronti dell'altra;

d) le indicazioni relative alla durata dell'iniziativa o del progetto, alle risorse umane, economiche e strumentali, ivi comprese, se del caso, le indicazioni riguardanti l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture che ciascuna delle due Parti destinerà allo svolgimento delle attività di interesse comune;

e) la disciplina specifica attinente alla sicurezza e alla protezione sanitaria, alla confidenzialità, alla proprietà intellettuale e all'utilizzo dei risultati dell'attività di ricerca, alla verifica dell'anteriorità brevettuale e alla titolarità di eventuali brevetti, al trattamento dei dati personali, all'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché alla relativa ripartizione degli stessi tra le Parti, agli eventuali contributi finanziari (nazionali e internazionali) provenienti da soggetti terzi e, infine, a ogni altro aspetto ritenuto rilevante, per quanto non previsto o in deroga a quanto già pattuito con la presente Convenzione Quadro.

4. Gli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui al comma 2 del presente articolo potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati in qualità di parti degli atti convenzionali medesimi, ovvero, potranno prevedere la partecipazione di questi ultimi, in qualità di terzi, allo svolgimento di singole attività. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione

di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della Legge n. 241/90 s.m.i.

5. Nella stipulazione degli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui al comma 2 del presente articolo che prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici.
6. Gli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi adottati sulla base della presente Convenzione Quadro dovranno essere, inoltre, conformi a quanto previsto dai Regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottati da ciascuna delle Parti. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione Quadro, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali delle Parti.
7. La presente Convenzione Quadro non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina, nonchè per derogare alla normativa eurounitaria e nazionale vigente in materia di aiuti di Stato. La presente Convenzione non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

Articolo 5 – Referenti della Convenzione Quadro

1. Per l'attuazione e la gestione della presente Convenzione Quadro, ciascuna Parte designerà con separato atto, dandone comunicazione scritta inviata a mezzo PEC all'altra, un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente

la realizzazione. I referenti non dovranno versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità. In sede di prima nomina le Parti provvederanno a comunicare i nominativi dei propri referenti entro trenta giorni dalla data della stipula della Convenzione.

2. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra con comunicazione scritta inviata all'altra a mezzo PEC entro trenta giorni dall'avvenuta sostituzione.

Articolo 6–Impegni di non concorrenza

1. Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione Quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Università e di Area Science Park. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o i Referenti della Convenzione di cui all'art. 5, sono tenuti a comunicare alle Parti eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla presente Convenzione Quadro e dagli eventuali atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art.4, comma 2, della presente Convenzione stessa.

Articolo 7 – Impegni di confidenzialità

1. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare al proprio personale e ai propri collaboratori a vario titolo la massima confidenzialità su tutte le notizie, le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della presente Convenzione Quadro e della collaborazione con esso instaurata,

nonché sui dati, sulle informazioni e su tutti i risultati delle ricerche non ancora pubbliche svolte in attuazione della presente Convenzione Quadro, che siano identificati come tali in maniera tangibile (di seguito indicati per brevità "Informazioni Confidenziali").

2. Ciascuna della Parti si impegna, altresì, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convezione Quadro le Informazioni Confidenziali fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività attuative della presente Convenzione Quadro.
3. Le Parti si impegnano, in particolare, a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
 - conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione e dagli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui

all’art. 4, comma 2, della presente Convenzione Quadro;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall’altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e agli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all’art. 4, comma 2, della presente Convenzione Quadro.

4. Su richiesta di ciascuna Parte, l’altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti e supporti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.
5. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione della presente Convenzione Quadro o altra dichiarazione formulata nell’espletamento delle attività attuative della presente Convenzione stessa potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione della presente Convenzione Quadro, nonché degli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all’art. 4, comma 2, della presente Convenzione stessa, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per

un periodo di ulteriori cinque (5) anni.

7. La violazione degli impegni di confidenzialità a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere per giusta causa la presente Convenzione Quadro e gli eventuali atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art. 4, comma 2, della presente Convenzione stessa già stipulati. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e la presente Convenzione Quadro si considererà risolta al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o che lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Articolo 8 –Proprietà intellettuale dei risultati

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (*background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*sideground*). La presente Convenzione Quadro non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.
2. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali riconosciuti dalla legge

agli autori e/o inventori e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa interna di ciascuna delle Parti, la titolarità dei risultati delle attività attuative della presente Convenzione Quadro (intendendosi per tali qualsiasi invenzione frutto dei progetti scientifici collaborativi, idea, metodo, *tool*, informazione, *software* e altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle attività di ricerca), ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, sarà determinata di volta in volta *pro quota* inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna delle Parti e regolata da specifici accordi tra le Parti stesse, sottoposti all'approvazione degli organi competenti.

3. Salvo diversa pattuizione contenuta negli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art. 4, comma 2, della presente Convenzione Quadro, i risultati delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza, in osservanza delle regole di riferimento per ogni singolo progetto o iniziativa condivisi.
4. Ciascuna Parte avrà il diritto di utilizzare qualsivoglia risultato di cui ai commi 2 e 3 per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, tenendone debitamente informata l'altra Parte.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione Quadro potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata della presente Convenzione Quadro.

Articolo 9 – Iniziative di comunicazione e pubblicazione dei risultati

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità alla presente Convenzione Quadro.
2. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione Quadro e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti.
3. In ogni opera, evento o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le attività attuative della presente Convenzione Quadro dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.
4. I risultati e i dati prodotti nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e agli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art. 4, comma 2, della presente Convenzione Quadro, ottenuti con contributi omogenei e non distinguibili delle Parti ovvero con contributi autonomi e separabili qualora le Parti abbiano convenuto di pubblicare in forma unitaria, saranno pubblicati congiuntamente, riportando nominativo e afferenza degli autori. In tutti gli altri casi, comprendenti anche le partecipazioni congressuali o le azioni divulgative e di formazione, basate e/o citanti a qualsiasi titolo i suddetti dati e/o risultati, dovrà essere riconosciuto espressamente il contributo dell'altra Parte e dovrà essere dichiarata l'esistenza della collaborazione tra le Parti.
5. I risultati oggetto di pubblicazione saranno preventivamente concordati tra le Parti, al fine di stabilire in maniera congiunta gli ambiti di competenza, il riconoscimento della titolarità dei lavori pubblicati e l'ordine degli autori. Con riferimento a questi ultimi, le Parti si impegnano ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle

attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, compresi i tecnologi e/o ricercatori e/o assegnisti di ricerca, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica.

6. Le Parti si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di confidenzialità assunti ai sensi dell'art. 7 della presente Convenzione Quadro, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati senza giustificato motivo. La pubblicazione potrà essere negata ovvero rinviata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati, comunicati per iscritto all'altra Parte a mezzo PEC.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro ciascuna Parte si impegna, informando l'altra in base agli artt. 13 e 14 del citato GDPR, a far sì che tutti i dati personali e di contatto del personale, anche in formazione, e dei collaboratori a vario titolo dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione della presente Convenzione Quadro e degli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art. 4, comma 2, della medesima siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concluderli e di dare a essi esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "Standard Contractual Clauses").
5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del

presente atto convenzionale potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività dell'Università e di Area Science Park, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, social media e altri mezzi di comunicazione.

6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e degli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art. 4, comma 2, della medesima, nonché successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.
7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.
8. I Responsabili della protezione dei dati (DPO) delle Parti sono contattabili agli indirizzi di seguito riportati:
 - Area Science Park: rpd@areasciencepark.it;
 - Università: XXXXX.
9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare la presente Convenzione Quadro e gli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art. 4, comma 2, della medesima, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.
10. Qualora la realizzazione delle iniziative o dei progetti oggetto degli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art. 4, comma 2, della presente

Convenzione Quadro comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime disciplineranno nei relativi atti, convenzioni o accordi le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 11– Spazi, attrezzature e servizi tecnici

1. Per consentire lo svolgimento della generale attività realizzativa di specifici progetti anche multidisciplinari e di iniziative attuative della presente Convenzione Quadro, le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.
2. Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, le Parti si impegnano a concordarne le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art. 4, comma 2, della presente Convenzione Quadro.
3. Le Parti convengono di consultarsi per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica secondo le rispettive procedure autorizzative in essere.

4. In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti convengono di definire preventivamente l'eventuale riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

Articolo 12 - Coperture assicurative

1. Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti, laureandi, specializzandi e dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione Quadro e degli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art. 4, comma 2, della medesima, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.
2. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
3. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività attuative della presente Convenzione Quadro e di cui agli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art. 4, comma 2, della medesima presso la sede dell'altra Parte, ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra l'evento, affinché possa avviare le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Articolo 13 - Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza

dei lavoratori che saranno occupati nelle attività di ricerca di cui alla presente Convenzione Quadro come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle suddette attività. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

2. Le attività di cui alla presente Convenzione Quadro e ai relativi atti convenzionali attuativi contemplano o potranno contemplare la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell'altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).
3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di ricerca di cui alla presente Convenzione Quadro, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.
4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti

dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

- valutazione dei rischi per le rispettive attività;
- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
- fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori e corretto impiego di essi da parte degli stessi.

5. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano fin d'ora a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.

Articolo 14 - Oneri finanziari e costi

1. La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l'erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione stessa, salvo che non sia diversamente specificato negli atti, e/o convenzioni e/o accordi di cui all'art. 4, comma 2, della presente Convenzione medesima.

Articolo 15 – Clausola di limitazione di responsabilità

1. Area Science Park non si assume le obbligazioni dell'Università né la

rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

2. L'Università non si assume le obbligazioni di Area Science Park né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Area Science Park.
3. È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da Area Science Park; è parimenti esclusa ogni garanzia di Area Science Park per le obbligazioni contratte dall'Università.
4. Nessuna Parte trasferirà i propri diritti o delegherà le proprie obbligazioni discendenti dalla presente Convenzione Quadro e dalle iniziative o dai progetti previsti dagli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art. 4, comma 2 della medesima, a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

Articolo16 – Durata, rinnovo e recesso

1. La presente Convenzione Quadro ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, a seguito di una verifica condivisa dei risultati raggiunti volta a valutare l'opportunità di proseguire nel rapporto di collaborazione. Il rinnovo sarà formalizzato a mezzo scambio di PEC almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza stessa.
2. Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di 3 (tre) mesi.
3. Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 (quarantacinque) giorni nel caso

di inattività protratta ovvero di attività che rappresenti duplicazione di altre.

4. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti, anche potenzialmente, occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti stesse.
5. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato all'altra Parte a mezzo PEC.
6. Le Parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le Parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione del caso previsto al comma 4 del presente articolo.
7. Ferme restando le cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione Quadro, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.
8. Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione della presente Convenzione Quadro per qualsiasi motivo intervenuta, gli eventuali atti e/o convenzione e/o accordi di cui all'art. 4, comma 2, della presente Convenzione stessa potranno restare in vigore e potranno continuare a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

Articolo 17 – Responsabilità per mancata sottoscrizione degli atti convenzionali attuativi

1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ciascuna Parte non avrà nei confronti dell'altra alcuna responsabilità di qualsiasi natura, ivi inclusa quella di natura precontrattuale, per danni diretti e indiretti connessi alla mancata sottoscrizione degli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi della presente Convenzione Quadro di cui all'art. 4, comma 2, della medesima.
2. Restano ferme le responsabilità, anche precontrattuali, derivanti dai successivi atti, accordi e convenzioni eventualmente stipulati sulla base della presente Convenzione Quadro o dalla corrispondenza scambiata tra le Parti.

Articolo 18 – Clausola di legalità

1. Sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente a adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.
2. L'Università dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione adottati da Area Science Park e consultabili nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.
3. Area Science Park dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.
4. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire

infiltrazioni criminali in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalle circolari applicative.

Articolo 19 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base della presente Convenzione Quadro sarà ritenuta valida solo se effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
 - Università: XXXXX;
 - Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it

 o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

Articolo 20 – Modifiche alla presente Convenzione Quadro

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali modifiche alla presente Convenzione Quadro per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
2. Qualora una qualsiasi disposizione della presente Convenzione Quadro fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e le finalità espresse dalle Parti nella stipulazione della presente Convenzione Quadro. In tal caso, le Parti sostituiranno le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 21 – Legge applicabile e foro competente

1. La presente Convenzione Quadro è disciplinata in via esclusiva dal diritto

italiano ed eurounitario, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione Quadro, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 2 del presente articolo, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione Quadro e degli atti e/o convenzioni e/o accordi attuativi di cui all'art.4, comma 2, della presente Convenzione stessa, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), pt. 2 del D.Lgs. n. 104/2010 (TAR Friuli Venezia Giulia).

Articolo 22 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente Convenzione Quadro costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti.
3. L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.
4. La presente Convenzione Quadro sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R.. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Udine Prof. Roberto Pinton	La Presidente dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park Prof.ssa Caterina Petrillo

**Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.